



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

38100 TRENTO / TRIENT

23 aprile 2008

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it

REGISTRO UFFICIALE
5108 - 23/04/2008 - USCITA

EL	IX-3	LZM	mf
----	------	-----	----

OGGETTO / BETRIFFT Modifica del regolamento regionale
per la valutazione dei titoli nei con-
corsi, per titoli ed esami, per la co-
pertura delle sedi segretarili di
quarta classe.

CIRCOLARE N. 1/EL/2008

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
LORO SEDI

38100 Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 - Enti locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

38100 Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
TRENTO

39100 Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Sul bollettino ufficiale della regione n. 16 dd. 15.4.2008 è stato pubblicato il DPRReg. 1.4.2008 n. 2/L, che modifica il regolamento regionale per la valutazione dei titoli nei concorsi, per titoli ed esami, per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe, approvato con DPRReg. 8.9.2004 n. 5/L. Il DPRReg. 2/L/2008 entra in vigore il 30.4.2008, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale di autonomia.

Per facilitare la comprensione della nuova disciplina, sullo stesso bollettino (a pag. 20) è stato pubblicato il testo coordinato del DPRReg. 5/L/2004 con le modifiche apportate dal DPRReg. 2/L/2008.

Le nuove disposizioni si applicano ai concorsi per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe che verranno banditi a decorrere dal 30 aprile 2008, quindi dopo l'entrata in vigore del DPRReg. 2/L/2008.

In base alla disciplina contenuta nel DPRReg. 5/L/2004 prima della modifica apportata dal DPRReg. 2/L/2008, la votazione complessiva conseguita dai candidati era determinata sommando il punteggio ottenuto nelle prove con il punteggio dei titoli (art. 2 comma 2). Tale disposizione non era però coerente con le norme previste in materia da molti regolamenti comunali, secondo i quali la votazione complessiva è composta dalla media dei voti riportati nelle prove scritte alla quale si aggiunge il voto ottenuto nella prova orale e il punteggio dei titoli. Per evitare il contrasto tra norme regionali e disposizioni comunali, con conseguente incertezza da parte dei componenti le commissioni di concorso sui criteri (media o somma dei voti) da utilizzare nella valutazione delle prove scritte, si è ritenuto opportuno modificare la normativa regionale, prevedendo un rinvio alla disciplina contenuta nei regolamenti comunali. Il rinvio alla disciplina comunale è apparso preferibile, tenuto conto che la materia rientra nell'autonomia normativa dei comuni ai sensi dell'art. 13 del DPRReg. 1.2.2005 n. 2/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige), secondo cui la procedura di concorso è disciplinata dal regolamento organico.

Nel dettaglio le modifiche recate dal DPRReg. 2/L/2008 al DPRReg. 5/L/2004 sono le seguenti.

1. L'art. 1 comma 1 del DPRReg. 2/L/2008 ha modificato l'art. 2 comma 1 del DPRReg. 5/L/2004. La nuova disciplina stabilisce che nella determinazione, all'interno del bando di concorso, del punteggio massimo attribuibile alle prove scritte occorre avere riguardo alle disposizioni stabilite nel regolamento organico, accertando se sia previsto il criterio della media o quello della somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte. Qualora sia previsto il criterio della media, il punteggio stabilito per ogni prova scritta deve essere valutato la metà ai fini della determinazione del limite minimo complessivo di trecento punti. Questa disposizione risponde, in base a quanto disposto dall'art. 57 del TUPERS, all'esigenza di evitare che il "peso" dei titoli possa essere superiore al trenta per cento del punteggio complessivo.

2. L'art. 1 comma 2 del DPRReg. 2/L/2008 ha modificato l'art. 2 comma 1 del DPRReg. 5/L/2004, prevedendo che la votazione complessiva è determinata sulla base dei criteri stabiliti per la valutazione delle prove d'esame dal regolamento organico del comune. Per i concorsi banditi dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali, le commissioni esaminatrici dovranno quindi adottare dei criteri di valutazione delle prove scritte (somma o media dei voti) coerenti con la disciplina prevista in materia dal regolamento del comune che ha indetto la procedura.

3. L'art. 2 del DPRReg. 2/L/2008 ha modificato l'art. 3 del DPRReg. 5/L/2004, che reca delle disposizioni integrative dei bandi di concorso, da applicare nell'ipotesi in cui gli stessi bandi non indichino le prove d'esame o il punteggio massimo complessivo a disposizione della commissione di concorso. La nuova disciplina distingue due ipotesi, rispettivamente previste dal comma 3 e dal nuovo comma 3 bis dell'art. 3, in relazione ai criteri (media o somma) per la valutazione delle prove scritte previsti nel regolamento organico del comune che ha indetto il concorso.

Nel caso di regolamento organico in cui sia previsto il criterio della media dei punteggi ottenuti nelle due prove scritte, la commissione esaminatrice disporrà (qualora nulla dica il bando di concorso) di un punteggio complessivo per la valutazione delle prove e dei titoli pari a 300 punti così ripartiti:

- a) I prova scritta: punteggio massimo attribuibile 150 punti;
- b) Il prova scritta: punteggio massimo attribuibile 150 punti;
- c) Prova orale: punteggio massimo attribuibile 60 punti;
- d) Titoli: punteggio massimo attribuibile 90 punti.

In base al nuovo comma 3-*bis*, nel caso di regolamento organico in cui sia previsto il criterio della somma dei punteggi ottenuti nelle due prove scritte, la commissione esaminatrice disporrà (sempre nell'ipotesi in cui il bando di concorso non preveda nulla) di un punteggio complessivo per la valutazione delle prove e dei titoli pari a 300 punti così ripartiti:

- a) I prova scritta: punteggio massimo attribuibile 75 punti;
- b) Il prova scritta: punteggio massimo attribuibile 75 punti;
- c) Prova orale: punteggio massimo attribuibile 60 punti;
- d) Titoli: punteggio massimo attribuibile 90 punti.

Si comunica infine che il testo coordinato del regolamento è disponibile sul sito internet della Regione seguendo il percorso:

www.regione.taa.it - Enti Locali – Normativa e informazioni.

Con i migliori saluti.

IL REGGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott. Giuseppe Negri